

# Le principali riforme in materia di Formazione Sicurezza Lavoro approvate dal nuovo Accordo Stato Regioni per RSPP/ASPP del 7 luglio 2016

riferimento integrativo al Decreto Legislativo n.81 del 2008  
repertorio atti n. 12/CSR

## CONFLAVORO PMI

### Confederazione Nazionale Piccole e Medie Imprese

*il sindacato dei datori di lavoro*



Sintesi curata dal Centro Studi Nazionale  
CONFLAVORO PMI  
Confederazione Nazionale delle Piccole e Medie Imprese

rev. 1 del 13 luglio 2016

## PREMESSA

Il D.Lgs. del 9 aprile 2008 n.81 all'articolo 32 detta le disposizioni relative all'individuazione delle capacità e dei requisiti professionali degli RSPP/ASPP rinviando all'Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016 tale compito.

Tale necessità è stata ravvisata per poter procedere ad una revisione dell'Accordo del 26 gennaio 2006 in quanto non più coerente con il quadro normativo, delineato dal D.Lgs. 81/2008 e dagli Accordi del 21 dicembre 2011 (ai sensi degli articoli 34 e 37 del D.Lgs. 81/2008), dell'Accordo sull'uso delle attrezzature di lavoro ai sensi dell'art. 73, comma 5, e del D.M. Ministero del Lavoro e della Salute del 6 marzo 2016, emanato in attuazione dell'art. 6 comma 8, lettera m-bis, del D.Lgs. n.81/2008 con il quale furono individuati i requisiti e i criteri dei soggetti formatori in materia di sicurezza lavoro.

Analogamente è stata ravvisata la necessità di modificare anche l'Allegato I dell'accordo del 21 dicembre 2011, formazione lavoratori e L'Allegato II relativo alla formazione in modalità E-learning, superando e migliorando la prima applicazione della pertinente disciplina.

Si è reputato opportuno dare un indirizzo unico per la "collaborazione" nelle attività formative esclusivamente all'Organismo Paritetico, costituito dalle OO.SS. maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Inoltre chiarezza era necessaria, ed è stata fatta come da nostre sollecitazioni, sull'individuazione dei Soggetti Formatori, soffermandosi e dettagliando nello specifico i criteri e i requisiti che le Associazioni Sindacali dei Datori di Lavoro e dei Lavoratori debbano avere per poter effettuare le attività formative e di aggiornamento direttamente o avvalendosi di strutture formative di loro diretta emanazione.

Infine in attuazione da quanto previsto dall'art. 32, comma1, lettera c) e d), del Decreto-Legge n. 69/2013, (così detto Decreto del Fare), convertito dalla Legge n. 98/2013, nell'Allegato III del nuovo Accordo, disciplina il riconoscimento dei crediti formativi, ove vi sia sovrapposizione tra i percorsi formativi, in tutto o in parte tra loro.

## PREMESSA

Il Presidente Nazionale Conflavoro PMI, Roberto Capobianco, plaude al lavoro svolto dalla Conferenza Stato Regioni, riunitasi il 7 luglio 2016, alle ore 15.00, presso la Sala riunioni del I piano di Via della Stamperia, n. 8, in Roma, ritenendo indispensabile sviluppare in concerto con le Organizzazioni Sindacali Datoriali maggiormente rappresentative, una politica per la prevenzione e per l'attuazione delle norme in materia di salute e sicurezza, chiare e comprensibili.

Conflavoro PMI, perseguirà in maniera congiunta con il nostro Organismo Paritetico Nazionale tale obiettivo, per far sì che il luogo di lavoro diventi un luogo sicuro, di opportunità e di crescita e non un ambiente rischioso per l'incolumità di tutti.

Conflavoro PMI, con le sue Federazioni Provinciali, le Organizzazioni Territoriali ed i Centri Formativi Paritetici Territoriali di diretta emanazione sull'intero territorio nazionale, punterà ad innalzare il contributo di ogni singolo lavoratore alla propria impresa, abbassando il numero degli infortuni e mantenendo alte le professionalità, la dignità e la possibilità di ricollocamento anche in situazioni di mobilità, precariato e perdita del lavoro.



Roberto Capobianco  
Presidente Nazionale Conflavoro PMI

## Le novità salienti dell'Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016

Il nuovo Accordo Stato Regioni approvato il 7 luglio 2016 finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i Responsabili e gli Addetti dei servizi di prevenzione e protezione, (RSPP/ASPP) ai sensi dell'articolo 32 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i., ha in realtà riformulato e corretto, in maniera sostanziale, la normativa italiana in materia di Formazione Sicurezza Lavoro, modificando aggiungendo e correggendo gli altri precedenti Accordi Stato Regioni, che riguardano tutte le altre attività formative in materia di salute e sicurezza lavoro.

Il nuovo Accordo, prevede l'abrogazione degli Accordi del 26 gennaio 2006 e del 5 ottobre 2006, anche se in via transitoria per un anno dall'entrata in vigore del nuovo Accordo, i corsi per RSPP e ASPP possono ancora svolgersi secondo quanto previsto dal precedente Accordo del 26 gennaio 2006.

Sintetizziamo i principali punti salienti, che il nuovo Accordo del 7 luglio 2016 ha riformulato.

Il primo comma dell'Allegato A ribadisce che le funzioni di responsabile e di addetto dei servizi di prevenzione e protezione debbano essere espletate da chi possiede due requisiti:

1. Titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore;
2. Attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento come disciplinato dal nuovo Accordo.

Gli RSPP/ASPP sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento con durata e contenuti minimi previsti dall'Accordo e qualora lo ritengano potranno implementare durata e contenuti.

## 1. INDIVIDUAZIONE TITOLI DI STUDIO PER L'ESONERO DALLA FREQUENZA FORMATIVA

Al punto 1 l'Accordo individua le nuove classi di laurea, oltre quelle già individuate all'art. 32 comma 5 del D.lgs. 81/2008, il cui possesso esonera dalla frequenza dei corsi di formazione (RSPP/ASPP). Nell'Allegato I vengono elencati le classi di laurea per l'esonero alla frequenza dei corsi di formazione di cui all'art. 32 comma 2 primo periodo, del D.lgs. 81/2008:

- **Laurea Magistrale** ( D.M. dell'università della ricerca in data 16 marzo 2007)
- **Laurea Specialistica** (D.M. dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 28 novembre 2000)
- **Laurea Magistrale** (D.M. dell'università e della ricerca in data 8 gennaio 2009)
- **Laurea** (D.M. dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 18 marzo 2006)
- **Laurea** (D.M. dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000)
- **Laurea** (D.M. dell'università e della ricerca in data 19 febbraio 2009)

*I dettagli specifici sono riportati all'interno dell'Allegato I.*

Sono altresì validi, ai fini dell'esonero di cui al presente punto, tutti i diplomi di laurea del vecchio ordinamento di Ingegneria ed Architettura, conseguiti ai sensi del Regio Decreto del 30/09/1938 n.1652 e relativamente a ciascun modulo A-B-C, è esonerato chi in possesso di un certificato universitario o attestato di partecipazione ad un corso universitario di specializzazione, perfezionamento o master, con contenuti conformi al presente Accordo.

## 2. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI - RSPP/ASPP

Il punto 2 dell'Accordo individua i soggetti formatori deputati all'erogazione dei corsi di formazione e di aggiornamento, specificando nella nota le caratteristiche necessarie per le associazioni sindacali dei datori di lavoro, dei lavoratori e degli organismi paritetici, i quali devono dimostrare la loro rappresentatività, in termini comparativi sul piano nazionale, attraverso una valutazione complessiva dei seguenti criteri:

1. consistenza numerica degli associati;
2. ampiezza e diffusione delle strutture organizzative sul territorio nazionale;
3. partecipazione attiva e stipula dei CCNL contratti collettivi nazionali di lavoro, (escludendo quelle organizzazioni che aderiscono ai contratti dopo la stipula, solo per mera adesione);
4. partecipazione alla trattazione delle controversie di lavoro, ovvero le OO.SS. che praticano la vera attività sindacale.

Conflavoro PMI ha voluto espressamente far sì che ciò venisse specificato, al fine di poter chiarire quali sono i soggetti formatori deputati a tale ruolo e facendo in modo che le associazioni nate al solo scopo di lucrare, appropriandosi indebitamente di tali caratteristiche, continuassero a elargire formazione su una tematica troppo importante quale la salute e sicurezza dei lavoratori, senza nessuna capacità e competenza.

*Conflavoro PMI – Confederazione Nazionale delle Piccole e Medie Imprese, in collaborazione con l'Organismo Paritetico Nazionale, al fine di poter attuare e diffondere la cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro e ponendo in essere azioni di formazione, informazione ed addestramento finalizzate alla diminuzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali in tutti i settori e comparti produttivi rappresentati, diventa ufficialmente con questo Accordo, il riferimento generale e trasversale per l'intero territorio nazionale e per tutti i settori economici e produttivi, rispettando quanto espressamente indicato nella lettera l) del punto 2 del nuovo Accordo, riguardante i settori di riferimento e la territorialità competente.*

### 3. REQUISITI DEI DOCENTI

L'Accordo specifica, che tutti i docenti/formatori siano in possesso del requisito di formatore conforme al **Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013**, emanato in attuazione dell'art. 6, comma 8, lettera m-bis).

In maniera ancora più specifica, nell'allegato V viene ben evidenziato tale requisito per lo svolgimento didattico dei corsi rivolti a RSPP, ASPP, Datori di Lavoro, RLS, Dirigenti, Preposti, Lavoratori, Coordinatori.

Tale requisito deve essere in possesso anche per tutti i docenti/formatori e gli esperti che hanno contribuito alla redazione di ciascuna unità didattica dei corsi svolti in modalità E-learning

Per quanto riguarda i corsi di Primo Soccorso e Antincendio, l'Accordo lascia esonerati da quest'obbligo i docenti/formatori, dando esclusiva specifica solo per il corso di PS in cui il docente deve essere un medico, con eventuale possibile collaborazione di altro personale specializzato per solo la parte pratica.

I Datori di Lavoro che svolgono la funzione di RSPP interno, potrebbero svolgere la formazione solo per i propri lavoratori anche senza la qualificazione prevista dal D.l. 6 marzo 2013.

Conflavoro PMI, attraverso le sue strutture e l'Ente Bilaterale preposto, fin dall'ingresso del Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013, ha istituito il Registro Nazionale dei Formatori Qualificati, per i docenti/formatori che possiedono i criteri e requisiti previsti, certificandone le competenze e restando a disposizione di tutti coloro che, ad oggi, non abbiano ancora provveduto all'iscrizione.

#### 4. ORGANIZZAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE - RSPP/ASPP

La novità prevede l'aumento del numero massimo dei partecipanti da 30 a 35 unità ed il soggetto formatore dovrà:

- a) indicare il responsabile del progetto formativo, il quale può essere un docente dello stesso corso;
- b) indicare i nominativi dei docenti;
- c) ammettere un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35 unità;
- d) tenere il registro di presenza dei partecipanti;
- e) verificare la frequenza del 90% delle ore di formazione previste, ai fini dell'ammissione alla verifica dell'apprendimento.

#### 5. METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO - RSPP/ASPP

Le indicazioni metodologiche per la progettazione e la realizzazione del corso formativo per ASPP e RSPP, con particolare riguardo al Modulo B, sono riportate nell'Allegato IV; nell'Allegato II sono riportati i requisiti e specifiche per lo svolgimento della formazione su salute e sicurezza in modalità E-learning.

#### 6. ARTICOLAZIONE, OBIETTIVI E CONTENUTI DEL PERCORSO FORMATIVO - RSPP/ASPP

##### Modulo B

Novità importante è stata introdotta nell'articolazione del Modulo B, del quale sono aboliti i prospetti 1 e 2 e l'Allegato A2 dell'Accordo del 26 gennaio 2006 ed escludendo le ore per le verifiche di apprendimento finale da aggiungere ai singoli corsi.

Il Modulo B ha durata di 48 ore per tutti i settori ATECO ed è propedeutico per l'accesso ai moduli di specializzazione, come di seguito:

- a) Agricoltura - Pesca della durata di **12 ore**
- b) Cave - Costruzioni della durata di **16 ore**
- c) Sanità - Assistenza sociale residenziale della durata di **12 ore**
- d) Chimico - Petrolchimico della durata di **16 ore**

## Modulo A

Modifiche apportate anche per il Modulo A della formazione per RSPP/ASPP, infatti viene data la possibilità di fruizione anche in E-learning, alle 28 ore di formazione, vanno aggiunte le ore per i test di apprendimento e vengono modificati i contenuti del Modulo, suddiviso in 5 unità didattiche con obiettivi formativi e contenuti, presenti al punto 6.1 del nuovo Accordo del 7 luglio 2016.

## Modulo C

Tale modulo è il corso di specializzazione per i soli RSPP, la durata complessiva è di 24 ore, escluse le verifiche di apprendimento finali.

Il corso è articolato in 4 unità didattiche con obiettivi formativi e contenuti specifici presenti al punto 6.3 del nuovo Accordo del 7 luglio 2016.

## 7. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI - RSPP/ASPP

Le prove finali di verifica dei Moduli A-B-C sono finalizzate a verificare le conoscenze relative alla norma vigente e le competenze tecnico-professionali, possono essere predisposte dai docenti del corso che possono essere supportati dal responsabile del progetto formativo, individuato da uno dei docenti dello stesso corso.

I punti 7.1 - 7.2 - 7.3 individuano le metodologie di verifica dei singoli moduli.

La conservazione dei verbali finali d'esame, devono essere custoditi dal Soggetto Formatore, anche su supporti informatici, e devono contenere i seguenti elementi:

- dati identificativi del soggetto formatore;
- dati del corso (tipologia e durata del Modulo);
- elenco degli ammessi alla verifica dell'apprendimento sulla base della frequenza minima del 90% del monte orario previsto;
- tipologia della verifica di apprendimento con relativa indicazione dell'idoneità;
- luogo, data ed orario della verifica di apprendimento;
- sottoscrizione del verbale da parte dei/del soggetto che hanno/ha proceduto alla verifica dell'apprendimento.

Conflavoro PMI, ancor prima dell'uscita del nuovo Accordo, aveva predisposto la sua attività di gestione come sancito nel presente punto.

## 8. RICONOSCIMENTO FORMAZIONE PREGRESSA - RSPP/ASPP

Coloro che hanno effettuato in precedenza corsi di formazione con il vecchio accordo del 2006 e che non cambino settore produttivo, non dovranno integrare il proprio percorso formativo.

Di seguito riportiamo la Tabella di corrispondenza per il riconoscimento dei crediti formativi, ovvero delle ulteriori ore integrative, in caso di passaggio ad altro settore produttivo.

Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006	Credito riconosciuto sul presente Accordo Stato-Regioni	
	Modulo B Comune	Modulo B Specialistico
<b>CORSO FREQUENTATO</b>		
Modulo B1 - 36 ore	TOTALE	Credito totale per <b>SP1</b>
Modulo B2 - 36 ore	TOTALE	Credito totale per <b>SP1</b>
Modulo B3 - 60 ore	TOTALE	Credito totale per <b>SP2</b>
Modulo B4 - 48 ore	TOTALE	--
Modulo B5 - 68 ore	TOTALE	Credito totale per <b>SP4</b>
Modulo B6 - 24 ore	--	--
Modulo B7 - 60 ore	TOTALE	Credito totale per <b>SP3</b>
Modulo B8 - 24 ore	--	--
Modulo B9 - 12 ore	--	--

Il nuovo Accordo prevede, in fase di prima applicazione e per un periodo non superiore a 5 anni dall'entrata in vigore, la frequenza del Modulo B (comune e di specializzazione) riconosciuto ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento, formato ai sensi dell'ASR del 26 gennaio 2006.

## 9. AGGIORNAMENTO - RSPP/ASPP

L'obbligo di aggiornamento per i Responsabili e Addetti del servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP/ASPP) muta radicalmente. Le ore minime di aggiornamento sono:

- RSPP 40 ore nel quinquennio
- ASPP 20 ore nel quinquennio

Gli aggiornamenti in aula hanno un numero massimo di partecipanti pari a 35 unità ed è consentita per tutto il monte ore, la fruizione anche in modalità E-learning

Ai fini dell'aggiornamento per RSPP e ASPP, la partecipazione a corsi di aggiornamento per formatore per la sicurezza sul lavoro, ai sensi del Decreto Interministeriale 6 marzo 2013, è da ritenersi valida e viceversa.

Ai fini dell'aggiornamento per RSPP e ASPP, la partecipazione a corsi di aggiornamento per coordinatore per la sicurezza, ai sensi dell'Allegato XIV del D.lgs. n. 81/2008, è da ritenersi valida e viceversa.

Altra novità è data dalla possibilità di aggiornamento del 50% delle ore totali, ottemperando per mezzo di partecipazione a convegni o seminari, in questo caso senza limite massimo di partecipanti, che ovviamente devono avere contenuti coerenti e organizzati dai soggetti formatori indicati al punto 2 del nuovo Accordo, che custodiranno i registri presenza dei partecipanti.

L'Accordo modifica anche l'ultimo comma dell'Allegato XIV del D.lgs. 81/2008 ove viene data la possibilità di aggiornamento dei coordinatori per la progettazione e l'esecuzione dei lavori (CSP/CSE), mediante convegni o seminari, eliminando il numero massimo di partecipanti prima fissato in 100 unità.

## 10. DECORRENZA E AGGIORNAMENTO - RSPP/ASPP

Il corso di aggiornamento per RSPP/ASPP ha decorrenza quinquennale e inizia dalla conclusione del Modulo B comune.

Per i soggetti esonerati dal Modulo B, l'obbligo di aggiornamento parte:

- dalla data di entrata in vigore del D.lgs. n. 81/2008 e cioè dal 15 maggio 2008;
- dalla data di conseguimento della laurea, se avvenuta dopo il 15 maggio 2008.

Alla data di entrata in vigore del presente Accordo i corsi di aggiornamento, potranno essere realizzati nel rispetto delle nuove regole, ovvero 40 ore per gli RSPP e 20 ore per gli ASPP.

## 11. ATTESTAZIONI

Chiarezza è stata fatta su chi è abilitato alla stampa e al rilascio degli attestati formativi. Gli unici soggetti deputati sono individuati al punto 2 del nuovo Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016.

Nel nostro caso l'unico soggetto autorizzato al rilascio dell'attestato formativo è Conflavoro PMI Nazionale, la quale provvede alla custodia/archiviazione, anche attraverso i supporti informatici, della documentazione relativa a ciascun corso.

Gli attestati devono prevedere i seguenti elementi minimi comuni:

- a) denominazione del soggetto formatore;
- b) dati anagrafici del partecipante al corso;
- c) specifica della tipologia di corso seguito con indicazione del corso frequentato e indicazione della durata;
- d) periodo di svolgimento del corso;
- e) firma del soggetto formatore.

*Il soggetto formatore è obbligato alla custodia del "Fascicolo del corso" dove sono indicati i dati anagrafici del partecipante e il registro del corso per almeno 10 anni.*

Conflavoro PMI, anche in questo caso, aveva già provveduto a tale obbligo istituendo dedicata piattaforma di gestione, monitoraggio e custodia dei percorsi formativi. Inoltre, al fine di agevolare gli organi di vigilanza nel controllo delle attività formative, protocolla progressivamente tutti gli attestati emessi, dando la possibilità della verifica di validazione.

## 12. DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE ALLA DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Come in premessa, il nuovo Accordo va a modificare ed integrare anche il resto dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, quali:

- La formazione ed informazione dei Lavoratori;
- La formazione del RSPP Datore di Lavoro;
- La Formazione sulle Attrezzature di Lavoro.

### 12.1 Requisiti dei docenti nei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

In tutti i corsi obbligatori di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, fatti salvi quelli nei quali i requisiti dei docenti siano già previsti da norme specifiche, i docenti devono essere in possesso dei requisiti previsti dal decreto interministeriale 6 marzo 2013, emanato in attuazione dell'articolo 6, comma 8, lettera m-bis), del d.lgs. n. 81/2008, entrato in vigore il 15 marzo 2014.

Il datore di lavoro in possesso dei requisiti per lo svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione di cui all'articolo 34 del d.lgs. n. 81/2008, può svolgere la docenza esclusivamente nei riguardi dei propri lavoratori, dirigenti e preposti, anche se non in possesso del requisito stabilito dal D.l. 6 marzo 2013.

### 12.2 Condizioni particolari per la formazione del datore di lavoro che svolga i compiti del servizio di prevenzione e protezione

Un datore di lavoro, la cui attività risulti inserita nei macrosettori Ateco a rischio medio o alto, può partecipare al corso di formazione rischio basso per RSPP DL, se tutti i lavoratori svolgono attività a rischio basso.

Analogamente se l'attività è inserita nei macrosettori Ateco a rischio basso, ma al suo interno ci sono lavoratori che svolgono attività appartenente a un rischio medio o alto, il DL dovrà partecipare o integrare la sua formazione per RSPP DL.

### 12.3 Riconoscimento della formazione del Medico Competente

Il MC dell'azienda è esonerato dalla partecipazione ai corsi di formazione previsti dall'art. 37 del D.lgs 81/2008 smi.

### 12.4 Riconoscimento della formazione dei Pubblici Ufficiali

I Pubblici Ufficiali che abbiano svolto attività tecnica in materia di salute e sicurezza per almeno 5 anni, sono esonerati dalla frequenza dei corsi di formazione per RSPP/ASPP art. 32 comma 2 del D.lgs. 81/2008 smi.

### 12.5 Formazione lavoratori somministrati

I lavoratori somministrati dovranno effettuare attività formativa e di addestramento all'uso delle attrezzature di lavoro o dal somministratore (Agenzia per il Lavoro) o, se il contratto di somministrazione lo prevede, tale obbligo può ricadere sull'azienda utilizzatrice.

### 12.6 Mutuo riconoscimento dei progetti sperimentali in E-learning per la formazione specifica ex Accordo art. 37, paragrafo 3

Il mutuo riconoscimento tra Regioni consiste nell'accettazione di ulteriori "progetti sperimentali in E-learning", purché espressamente previsti nelle delibere regionali (criteri, tempi, modalità) e documentati attraverso la presenza nei documenti/attestati dell'avvenuta formazione dei seguenti riferimenti:

- estremi dell'atto amministrativo
- protocollo regionale di accettazione del progetto formativo E-learning

### 12.7 E-learning per la formazione specifica ex Accordo art. 37

Novità importante, per le aziende inserite nel rischio basso che debbano formare i propri lavoratori ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. 81/2008 smi, è la possibilità di usufruire della formazione specifica di 4 ore anche mediante la modalità E-learning, a condizione che i discenti abbiano possibilità di accesso alle tecnologie impiegate e la conoscenza della lingua utilizzata per l'erogazione della formazione specifica di 4 ore.

Tale indicazione vale anche per la formazione specifica dei lavoratori occupati presso aziende identificate in settori Ateco medio o alto, ma che svolgono mansioni identificabili nel rischio basso.

Si precisa anche che nel caso in cui i lavoratori o parte di essi occupati in azienda a rischio basso, non potranno svolgere la formazione specifica di 4 ore in modalità E-learning se impiegati in mansioni che gli esponano ad un rischio medio o alto.

### **12.8 Organizzazione dei corsi di formazione in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro**

In tutti i corsi di formazione sono ammessi un numero massimo di partecipanti pari a 35 unità, fatti salvi quelli ove vengono stabiliti i criteri specifici relativi al numero dei partecipanti (come ad esempio formazione uso attrezzature).

L'aggiornamento della formazione per Lavoratori, Preposti, Dirigenti, RSPP DL e RLS, può essere eseguita anche tramite partecipazione a convegni e seminari, in una misura non superiore al 50% del monte ore totale, ricordando che convegni e seminari devono essere organizzati dai Soggetti Formatori come stabilito dagli Accordi Stato Regione ad oggi in vigore, archiviando e custodendo i registri presenza.

### **12.9 Modifiche all'Accordo Stato Regioni del 21.12.2011 n. 223/CSR – RSPP DL**

Novità importante ricade nell'individuazione dei Soggetti Formatori per la formazione degli RSPP Datori di Lavoro, dove restano invariati tutti i soggetti elencati nel punto 1, comprese le associazioni sindacali dei datori di lavoro e gli organismi paritetici, quali definiti all'art. 2 comma 1 lettera ee) del D.lgs. 81/2008 smi, e viene soppresso l'Ente Bilaterale quale soggetto formatore RSPP Datore di Lavoro.

Modificata anche la nota del punto 1, così sostituita:

“le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori e gli organismi paritetici possono effettuare le attività formative e di aggiornamento direttamente o avvalendosi di strutture formative di loro diretta emanazione”

### **12.10 Modifiche all'Accordo Stato Regioni del 21.12.2011 n. 221/CSR – Lavoratori**

Ulteriore modifica all'Accordo Stato Regioni riguarda la formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. 81/2008 smi, dove i corsi vanno realizzati previa richiesta di collaborazione esclusivamente all'Organismo Paritetico Nazionale, eliminando, tra i soggetti che collaborano alla formazione tutti gli Enti Bilaterali.

### 12.11 Modifiche all'Accordo Stato Regioni del 22.02.2012 n. 53/CSR - Attrezzature

Il nuovo Accordo sopprime, tra Soggetti Formatori per la formazione all'uso delle attrezzature di lavoro ai sensi dell'art. 73 comma 5 del D.lgs. 81/2008 smi, gli Enti Bilaterali, dando, anche in questo caso, ruolo importante agli Organismi Paritetici costituiti da Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Il punto 2 dell'Accordo Stato Regioni del 22.02.2012 è sostituito dal seguente:

**“gli attestati di abilitazione conseguenti ai corsi di cui al punto 9.1 hanno validità di 5 anni a decorrere rispettivamente dalla data di entrata in vigore del presente Accordo per quelli di cui alla lettera a), dalla data di aggiornamento per quelli di cui alla lettera b) e dalla data di attestazione di superamento della verifica finale di apprendimento per quelli di cui alla lettera c)”.**

### 13. ENTRATA IN VIGORE

Il nuovo Accordo entrerà in vigore decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione.

### 14. DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Entro e non oltre 12 mesi dall'entrata in vigore dell'Accordo, potranno essere avviati corsi di formazione per RSPP/ASPP rispettosi dell'Accordo stato regioni del 26 gennaio 2006.

### 15. DISPOSIZIONI FINALI

Fatto salvo il punto precedente vengono abrogati gli accordi sanciti il 26/01/06 e il 8/10/2006 in sede di conferenza permanente, per i rapporti tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome.

## Allegato I

Elenco delle classi di laurea per l'esonero dalla frequenza ai corsi di formazione di cui all'art. 32, comma 2 primo periodo, del d.lgs. n. 81/2008.

### Laurea Magistrale (D.M. dell'università della ricerca in data 16 marzo 2007)

- LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura
- LM-20 Ingegneria aerospaziale e astronautica
- LM-21 Ingegneria biomedica
- LM-22 Ingegneria chimica
- LM-23 Ingegneria civile
- LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizia
- LM-25 Ingegneria dell'automazione
- LM-26 Ingegneria della sicurezza
- LM-27 Ingegneria delle telecomunicazioni
- LM-28 Ingegneria elettrica
- LM-29 Ingegneria elettronica
- LM-30 Ingegneria energetica e nucleare
- LM-31 Ingegneria gestionale
- LM-32 Ingegneria informatica
- LM-33 Ingegneria meccanica
- LM-34 Ingegneria navale
- LM-35 Ingegneria per l'ambiente e il territorio

### Laurea Specialistica (D.M. dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 28 novembre 2000):

- 4/S Architettura e Ingegneria edile
- 25/S Ingegneria aerospaziale e astronautica
- 26/S Ingegneria biomedica
- 27/S Ingegneria chimica
- 28/S Ingegneria civile
- 29/S Ingegneria dell'automazione
- 30/S Ingegneria delle telecomunicazioni
- 31/S Ingegneria elettrica
- 32/S Ingegneria elettronica
- 33/S Ingegneria energetica e nucleare
- 34/S Ingegneria gestionale
- 35/S Ingegneria informatica
- 36/S Ingegneria meccanica
- 37/S Ingegneria navale
- 38/S Ingegneria per l'ambiente e il territorio

### Laurea Magistrale (D.M. dell'università e della ricerca in data 8 gennaio 2009):

- LM/SNT 4 Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione

### Laurea (D.M. dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 18 marzo 2006):

- L7 Ingegneria civile e ambientale
- L8 Ingegneria dell'informazione
- L9 Ingegneria Industriale
- L17 Scienze dell'architettura
- L23 Scienze e tecniche dell'edilizia

### Laurea (D.M. dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000):

- 4 Classe delle lauree in scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile
- 8 Classe delle lauree in ingegneria civile e ambientale
- 9 Classe delle lauree in ingegneria dell'informazione
- 10 Classe delle lauree in ingegneria industriale

### Laurea (D.M. dell'università e della ricerca in data 19 febbraio 2009):

- L/SNT 4 Classe delle lauree in professioni sanitarie della prevenzione.

## Allegato II

### REQUISITI E SPECIFICHE PER LO SVOLGIMENTO DELLA FORMAZIONE SU SALUTE E SICUREZZA IN MODALITÀ E-LEARNING

Il nuovo Accordo definisce in maniera chiara tutto ciò che riguarda l'erogazione della formazione in materia di salute e sicurezza in modalità E-learning.

#### A. Requisiti e specifiche di carattere organizzativo

Il punto A definisce che il soggetto formatore:

- deve esclusivamente essere soggetto previsto al punto 2 dell'Allegato A, quindi nel nostro caso la Conflavoro PMI Nazionale;
- deve essere dotato di sede e struttura organizzativa idonea per tutta la gestione dei processi formativi, della piattaforma tecnologica e del monitoraggio continuo del processo. In questo punto indica in maniera chiara che la piattaforma tecnologica deve essere LMS - Learning Management System e non delle piattaforme diverse;
- deve garantire la disponibilità di figure competenti per la gestione didattica e tecnica, inserendo delle nuove figure necessarie come il Responsabile/coordinatore scientifico del corso, Mentor/Tutor di contenuto, Tutor di processo e personale tecnico per la gestione e manutenzione della piattaforma;
- garantire all'utente/corsista un'interfaccia di comunicazione per l'assistenza tecnica e didattica (help desk).

#### B. Requisiti e specifiche di carattere tecnico

Il soggetto formatore dovrà garantire la disponibilità di un sistema di gestione della formazione E-learning (LMS) in grado di monitorare e di certificare:

- lo svolgimento ed il completamento delle attività didattiche di ciascun utente;
- la partecipazione attiva del discente;
- la tracciabilità di ogni attività svolta durante il collegamento al sistema e la durata;
- la tracciabilità dell'utilizzo anche delle singole unità didattiche strutturate in Learning Objects (LO);
- la regolarità e la progressività di utilizzo del sistema da parte dell'utente;
- le modalità e il superamento delle valutazioni di apprendimento intermedie e finale realizzabili anche in modalità E-learning.

Ogni corso o modulo dovrà essere realizzato in conformità allo standard internazionale SCORM (Shareable Content Object Reference Model) o eventuale sistema equivalente, al fine di garantire il tracciamento della fruizione degli oggetti didattici (Learning Objects) nella piattaforma LMS utilizzata.

*Il soggetto formatore dovrà garantire, mediante idonee soluzioni tecniche, la profilazione d'utente nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali e della privacy.*

### C. Profili di competenze per la gestione didattica e tecnica

Le figure e le relative professionalità necessarie per la corretta gestione di ogni percorso formativo erogato in modalità E-learning sono :

- Il **Responsabile/coordinatore scientifico** del corso che cura l'articolazione del corso e la strutturazione dei contenuti del percorso formativo, deve avere esperienza almeno triennale in materia di salute e sicurezza e deve essere in possesso dei requisiti richiesti per formatori/docenti come previsto dal D.I. del 6 marzo 2013.
- Il **Mentor/tutor di contenuto**, deve essere in possesso dei requisiti previsti per i formatori/docenti dal D.I. del 6 marzo 2013 e deve assicurare e presidiare il supporto scientifico di assistenza ai discenti per l'apprendimento dei contenuti.
- Il **Tutor di processo** è la figura professionale che deve assicurare il supporto, la gestione delle attività, l'accesso agli ambienti didattici, monitorando e valutando l'efficacia delle soluzioni adottate per la fruizione dei contenuti.
- Lo **Sviluppatore della piattaforma** ha il compito di sviluppare il progetto formativo nell'ambito della piattaforma utilizzata, organizzando gli elementi tecnici e metodologici garantendo le attività di gestione tecnica della piattaforma (LMS).

### D. Documentazione

Per ogni corso di formazione in modalità E-learning, il soggetto erogatore dovrà redigere un documento progettuale in cui vengono riportati tutti gli elementi previsti dal punto "D" del nuovo Accordo Stato Regioni.

La scheda progettuale, dovrà essere resa disponibile al discente che dovrà dichiarare la presa visione e accettazione.

Le attestazioni di frequenza e superamento delle verifiche finali devono essere consegnate anche su supporti informatici, ad ogni discente.

Il soggetto erogatore, su eventuale richiesta degli organi di vigilanza competenti, dovrà rendere disponibili le credenziali di accesso al corso.

### Allegato III

Attuazione dell'articolo 32, comma 1, lettera c), della legge n. 98/2013 di conversione del d.l. n. 69/2013

Il nuovo Accordo nell'Allegato III ha disciplinato, in maniera schematica, tutte le casistiche di esonero alla formazione per le quali è necessario fornire evidenza documentale dell'avvenuto completamento del percorso formativo.

Le tabelle saranno disponibili e visionabili all'interno del documento del nuovo Accordo Stato Regioni del 07 luglio 2016. (Vedi tabella Allegato III di questa Sintesi).

### Allegato IV

Indicazioni metodologiche per la progettazione ed erogazione dei corsi

#### 1. PROFILI DI COMPETENZA DEGLI ASPP/RSPP

Il responsabile e gli addetti del servizio di protezione e prevenzione costituiscono per il datore di lavoro, il riferimento per la valutazione, la programmazione e la consulenza in materia di SSL. Compito specifico di tali soggetti è l'attuazione di quanto indicato dall'Art.33 del D.lgs. 81/2008. L'RSPP è una figura manageriale necessaria per perseguire e sostenere gli obiettivi di sicurezza individuati dal datore di lavoro.

L'RSPP è destinatario di una formazione manageriale di base, nonché di una formazione specifica diretta alla gestione delle diverse problematiche connesse alla prevenzione e al coinvolgimento, la partecipazione e la motivazione di tutti gli attori del sistema di sicurezza.

#### 2. BISOGNI FORMATIVI DI ASPP/RSPP

Le competenze professionali dell'ASPP/RSPP si incentrano, in sintesi, su tre aree di competenza:

- conoscenza della normativa di salute e sicurezza sul lavoro e dell'organizzazione della prevenzione;
- capacità di individuare e valutare adeguatamente i rischi e di collaborare a definire e programmare adeguate misure di prevenzione e protezione, sia dal punto di vista tecnico, che organizzativo e procedurale;
- capacità relazionali e comunicative per adempiere al meglio alla promozione della salute e sicurezza.

In particolare il Modulo B dovrà essere progettato al fine di:

- sviluppare nel concreto conoscenza, comportamenti e abilità tecnico-professionali, improntate alle norme ed ai principi di sicurezza e di igiene;
- evidenziare le peculiarità delle diverse realtà aziendali nei vari settori produttivi, al fine di stimolare una corretta individuazione dei pericoli e delle possibili misure di prevenzione e protezione adeguate;
- sviluppare capacità di problem solving ed adeguati metodi di approccio ai problemi di igiene e sicurezza;
- fornire strumenti operativi per la valutazione e gestione delle diverse tipologie di rischi;
- evidenziare il ruolo di comportamenti aziendali in relazione alla sicurezza;
- sviluppare relazioni orientate a sostenere la prevenzione dei rischi.

Il D.lgs. 81/2008 prevede come titolo di studio per l'accesso al percorso formativo, almeno il diploma di istruzione secondaria.

### 3. IL PROGETTO FORMATIVO

Il progetto formativo deve rispondere ad una serie di requisiti, quali:

- conformità
- coerenza
- pertinenza
- efficacia

Seguendo un approccio modulare, nella progettazione dovranno essere definiti:

- gli obiettivi specifici ed i risultati attesi
- i contenuti e la durata
- la strategia formativa e la metodologia didattica
- gli strumenti didattici di supporto ed il materiale didattico
- le modalità ed i criteri di verifica dell'apprendimento
- le modalità di verifica della qualità formativa, mediante questionario di gradimento

### 4. VERIFICHE IN ITINERE E FINALE

La verifica di apprendimento ha la finalità di valutare:

- le conoscenze tecniche e metodologiche
- la capacità di analisi e di decisione
- la capacità di trasferimento delle conoscenze

La verifica dovrà essere sviluppata secondo quanto previsto dal punto 7.

## Allegato V

Tabella riassuntiva dei criteri della formazione rivolta ai soggetti con ruoli in materia di prevenzione

## CORSI DI FORMAZIONE BASE - I

SOGGETTI 81	NORME DI RIFERIMENTO	CATEGORIA RISCHIO	SOGGETTI FORMATORI	REQUISITI DEI DOCENTI	VALUTAZIONE APPRENDIMENTI	MODALITÀ DI VALUTAZIONE	NUMERO MAX PARTECIPANTI	INDICAZIONI METODOLOGIA DIDATTICA	EROGABILI IN E-LEARNING
<b>DDL che svolge le funzioni di RSPP</b>	art. 34 d.lgs. 81/2008 – accordo n. 223 21 dicembre 2011	n. 3 categorie  Basso Medio Alto	soggetti indicati nell'accordo n. 223 e soggetti accreditati	requisiti previsti dal decreto 6 marzo 2013	Si	colloquio o test	35	Si	Possibile solo per Modulo 1 e 2
<b>RSPP e ASPP</b>	art. 32 d.lgs. 81/2008 - presente accordo	Modulo B comune + eventuali 4 moduli di specialistici (Agricoltura Edilizia Sanità Petrolchimico)	soggetti indicati all'art. 32 del d.lgs. 81/2008, presente accordo e soggetti accreditati	requisiti previsti dal decreto 6 marzo 2013	Si	Modulo A test o colloquio  Modulo B test o colloquio e simulazione  Modulo C test e colloquio	35	Si	Possibile solo per Modulo A
<b>RLS *</b> *Fatto salvo diverse indicazioni CCNL	art. 37 d.lgs. 81/2008 - presente accordo e CCNL	Non indicato	Invariato	requisiti previsti dal decreto 6 marzo 2013	Si *	Non indicato*	35*	No *	No *
<b>DIRIGENTE</b>	art. 37 d.lgs. 81/2008 – accordo n. 221 21 dicembre 2011	Non indicato	Invariato	requisiti previsti dal decreto 6 marzo 2013	Si	colloquio o test	35	Si	Possibile per tutto il corso
	art. 37 d.lgs. 81/2008 – accordo n. 221 - 21 dicembre 2011	Non indicato	Invariato	requisiti previsti dal decreto 6 marzo 2013	Si	colloquio o test	35	Si	Possibile solo da punto 1 a punto 5
<b>LAVORATORE</b>	art. 37 d.lgs. 81/2008 - accordo n. 221 21 dicembre 2011 e presente accordo	n. 3 categorie  Basso Medio Alto	Invariato	requisiti previsti dal decreto 6 marzo 2013	solo per e-learning	secondo la piattaforma e-learning	35	Si	Possibile per formazione generale e specifica basso rischio

## CORSI DI FORMAZIONE BASE - II

SOGGETTI 81	NORME DI RIFERIMENTO	CATEGORIA RISCHIO	SOGGETTI FORMATORI	REQUISITI DEI DOCENTI	VALUTAZIONE APPRENDIMENTI	MODALITA' DI VALUTAZIONE	NUMERO MAX PARTECIPANTI	INDICAZIONI METODOLOGIA DIDATTICA	EROGABILI IN E-LEARNING
<b>ADEDETTO PRIMO SOCCORSO</b>	d.m. 388/2003	3 Gruppi ABC	Invariato	medici  (con eventuale collaborazione di altro personale specializzato per la parte pratica)	Non prevista	Non indicata	35	Si	No
<b>ADEDETTO PREVENZIONE INCENDI</b>	d.m. 10 marzo 1998 allegato IX	3 livelli di rischio Basso Medio Alto	Invariato	Non Indicati	Non prevista	Non indicata	35	Si	No
<b>COORDINATORE SICUREZZA</b>	art. 98 d.lgs. 81/2008 - allegato XIV	No	ope legis	requisiti previsti dal decreto 6 marzo 2013	Si	simulazione e test	modulo teorico 60 modulo pratico 30	Si	Possibile solo per Modulo Normativo-giuridico

## CORSI DI AGGIORNAMENTO

SOGGETTI 81	NORME DI RIFERIMENTO	CATEGORIA RISCHIO	SOGGETTI FORMATORI	REQUISITI DEI DOCENTI	VALUTAZIONE	NUMERO MAX PARTECIPANTI	EROGABILI IN E-LEARNING	PERIODICITA'	CONVEGNI E SEMINARI
<b>DDL che svolge le funzioni di RSPP</b>	art. 34 d.lgs. 81/2008 – accordo n. 223 21 dicembre 2011	n. 3 categorie  Basso Medio Alto	Medesimi dei corsi di formazione	requisiti previsti dal decreto 6 marzo 2013	No	35	SI	5 anni	Si
<b>RSPP e ASPP</b>	art. 32 d.lgs. 81/2008 - presente accordo	Non indicato	Medesimi dei corsi di formazione	requisiti previsti dal decreto 6 marzo 2013	No	35	SI	5 anni	Si
<b>RLS *</b> <b>* Fatto salvo diverse indicazioni CCNL</b>	art. 37 d.lgs. 81/2008	per numero di addetti – 2 classificazioni	Invariato	requisiti previsti dal decreto 6 marzo 2013	No	35*	*Non indicato	annuale	Si *
<b>DIRIGENTE</b>	art. 37 d.lgs. 81/2008	No	Invariato	requisiti previsti dal decreto 6 marzo 2013	No	35	SI	5 anni	Si
<b>PREPOSTO</b>	art. 37 d.lgs. 81/2008	No	Invariato	requisiti previsti dal decreto 6 marzo 2013	No	35	SI	5 anni	Si
<b>LAVORATORE</b>	art. 37 d.lgs. 81/2008	No	Invariato	requisiti previsti dal decreto 6 marzo 2013	No	35	SI	5 anni	Si
<b>ADDETTO PRIMO SOCCORSO</b>	d.m. 388/2003	3 Gruppi ABC	Invariato	medici (con eventuale collaborazione di altro personale specializzato per la parte pratica)	No	35	NO	3 anni almeno per la capacità di intervento pratico	No
<b>ADDETTO PREVENZIONE INCENDI</b>	d.m. 10 marzo 98 allegato IX	Non previsto							
<b>COORDINATORE SICUREZZA</b>	d.lgs. 81/2008 art. 98 allegato XIV	No	Invariato	requisiti previsti dal decreto 6 marzo 2013	No	35	possibile	5 anni	Si

TABELLA ALLEGATO III

CORSI DI FORMAZIONE	Norme di Riferimento	CSP/CSE	ESONERO					RSP Moduli A+B+C	RSP Esonerato Modulo C	RLS	LAVORATORE Formazione Generale	LAVORATORE Formazione Specifica	DIRIGENTE	PREPOSTO
			DL 16 ore *	DL 32 ore *	DL 48 ore *	ESONERO Modulo 1	ESONERO Modulo 2							
RSP Formazione Modulo A+B+C	art. 32 d.lgs. n. 81/2008 accordo 26 gennaio 2006 presente accordo	RSP con Modulo A PARZIALE Credito: - Modulo giuridico: 28 ore Necessaria Frequenza: - Modulo tecnico: 52 ore - Modulo metodologico / organizzativo: 16 ore - Parte pratica: 24 ore RSP con Modulo A e Modulo B3 e RSP con Modulo A e Modulo B Comune e Modulo B Specialistico SP2 PARZIALE Credito: - Modulo giuridico: 28 ore - Modulo tecnico: 52 ore Necessaria Frequenza: - Modulo metodologico / organizzativo: 16 ore - Parte pratica: 24 ore	TOTALE	TOTALE	TOTALE	1	1	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	
RSP con esonero art. 32 Formazione Modulo C	art. 32 d.lgs. n. 81/2008 accordo 26 gennaio 2006 presente accordo	FREQUENZA	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	1	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE*	TOTALE	TOTALE	
ASPP Formazione Modulo A+B	art. 32 d.lgs. n. 81/2008 accordo 26 gennaio 2006 presente accordo	RSP con Modulo A PARZIALE Credito: - Modulo giuridico: 28 ore Necessaria Frequenza: - Modulo tecnico: 52 ore - Modulo metodologico / organizzativo: 16 ore - Parte pratica: 24 ore RSP con Modulo A e Modulo B3 e RSP con Modulo A e Modulo B Comune e Modulo B Specialistico SP2 PARZIALE Credito: - Modulo giuridico: 28 ore - Modulo tecnico: 52 ore Necessaria Frequenza: - Modulo metodologico / organizzativo: 16 ore - Parte pratica: 24 ore	PARZIALE Credito: Modulo 1 Modulo 2 Modulo 3 Necessaria Frequenza: Modulo 4	PARZIALE Credito: Modulo 1 Modulo 2 Modulo 3 Necessaria Frequenza: Modulo 4	PARZIALE Credito: Modulo 1 Modulo 2 Modulo 3 Necessaria Frequenza: Modulo 4	1	1	TOTALE	TOTALE	TOTALE*	TOTALE	TOTALE		
ASPP con esonero art. 32 Nessuna formazione	art. 32 d.lgs. n. 81/2008 accordo 26 gennaio 2006 presente accordo	FREQUENZA	PARZIALE Credito: Modulo 1 Modulo 2 Modulo 3 Necessaria Frequenza: Modulo 4	PARZIALE Credito: Modulo 1 Modulo 2 Modulo 3 Necessaria Frequenza: Modulo 4	PARZIALE Credito: Modulo 1 Modulo 2 Modulo 3 Necessaria Frequenza: Modulo 4	1	1	TOTALE	TOTALE	TOTALE*	TOTALE	TOTALE		
COORDINATORE SICUREZZA	art. 38 d.lgs. n. 81/2008 art. 31 d.lgs. n. 81/2008	1	TOTALE	TOTALE	TOTALE		FREQUENZA	TOTALE	TOTALE	TOTALE*	TOTALE	TOTALE		
DDL che svolge i compiti propri del SPP - 16 ore	art. 34 d.lgs. n. 81/2008 accordo 21 dicembre 2011	FREQUENZA		PARZIALE Credito: Frequenza n. 16 ore e contenuti	PARZIALE Credito: Frequenza n. 32 ore e contenuti		FREQUENZA	FREQUENZA	TOTALE*	TOTALE	TOTALE			
DDL che svolge i compiti propri del SPP - 32 ore	art. 34 d.lgs. n. 81/2008 accordo 21 dicembre 2011	PARZIALE Credito: - Modulo giuridico: 28 ore Necessaria Frequenza: - Modulo tecnico: 52 ore - Modulo metodologico / organizzativo: 16 ore - Parte pratica: 24 ore	TOTALE	1	PARZIALE Credito: Frequenza n. 16 ore e contenuti		FREQUENZA	FREQUENZA	TOTALE	TOTALE*	TOTALE			
DDL che svolge i compiti propri del SPP - 48 ore	art. 34 d.lgs. n. 81/2008 accordo 21 dicembre 2011	PARZIALE Credito: - Modulo giuridico: 28 ore Necessaria Frequenza: - Modulo tecnico: 52 ore - Modulo metodologico / organizzativo: 16 ore - Parte pratica: 24 ore	TOTALE	TOTALE	1	PARZIALE Credito: - Modulo A - 28 ore Necessaria Frequenza: - Modulo B Comune - Eventuali Moduli B Specialistici - Modulo C	FREQUENZA	FREQUENZA	TOTALE	TOTALE*	TOTALE			
RLS	art. 37 d.lgs. n. 81/2008	FREQUENZA	ESONERO Modulo 1 Necessaria Frequenza: Modulo 2 Modulo 3 Modulo 4	ESONERO Modulo 1 Necessaria Frequenza: Modulo 2 Modulo 3 Modulo 5	ESONERO Modulo 1 Necessaria Frequenza: Modulo 3 Modulo 6	PARZIALE Credito: - Modulo A - 28 ore Necessaria Frequenza: - Modulo B Comune - Eventuali Moduli B Specialistici - Modulo C	FREQUENZA	1	TOTALE	FREQUENZA	Necessaria Frequenza: - Modulo gestionale - Modulo tecnico - Modulo relazionale	TOTALE		
DIRIGENTE	art. 37 d.lgs. n. 81/2008 accordo 21 dicembre 2011	FREQUENZA	TOTALE	PARZIALE Credito: Frequenza n. 16 ore e contenuti	PARZIALE Credito: Frequenza n. 32 ore e contenuti		FREQUENZA	FREQUENZA	PARZIALE Credito: Frequenza n. 16 ore e contenuti	TOTALE	TOTALE*	1	TOTALE	
LAVORATORE Formazione Generale	art. 37 d.lgs. n. 81/2008 accordo 21 dicembre 2011	FREQUENZA	FREQUENZA	FREQUENZA	FREQUENZA	FREQUENZA	FREQUENZA	FREQUENZA	FREQUENZA	1	FREQUENZA	FREQUENZA	FREQUENZA	
LAVORATORE Formazione Specifica	art. 37 d.lgs. n. 81/2008 accordo 21 dicembre 2011	FREQUENZA	FREQUENZA	FREQUENZA	FREQUENZA	FREQUENZA	FREQUENZA	FREQUENZA	FREQUENZA	1	1	FREQUENZA	FREQUENZA	
PREPOSTO	art. 37 d.lgs. n. 81/2008 accordo 21 dicembre 2011	FREQUENZA	FREQUENZA	FREQUENZA	FREQUENZA	FREQUENZA	FREQUENZA	FREQUENZA	PARZIALE Credito: Frequenza n. 24 ore e contenuti	FREQUENZA	FREQUENZA	PARZIALE Credito: - Modulo giuridico Necessaria Frequenza: - Modulo gestionale - Modulo tecnico - Modulo relazionale	1	


Schema di sintesi del percorso formativo per  
Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione

# RSPP



Nuovo Accordo Stato-Regioni 7 Luglio 2016

## Sintesi Percorso Formativo per i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione




Schema di sintesi del percorso formativo per  
Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione

# ASPP



Nuovo Accordo Stato-Regioni 7 Luglio 2016

## Sintesi Percorso Formativo per gli Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione



# CONFLAVORO PMI

## Confederazione Nazionale Piccole e Medie Imprese

*il sindacato dei datori di lavoro*

Le principali riforme in materia di Formazione Sicurezza Lavoro approvate dal nuovo Accordo Stato Regioni per RSPP/ASPP del 7 luglio 2016

riferimento integrativo al Decreto Legislativo n.81 del 2008  
repertorio atti n. 12/CSR

Sintesi a cura del Centro Studi Nazionale  
CONFLAVORO PMI

hanno collaborato:

Ing. Gennaro Battimo  
Dott. TdP Matteo Taddeucci  
Dott. TdP Alessandro Lupetti  
Dott. TdP Fabio Incerpi  
Ing. Nicodemo Leto  
Dott.ssa Elisa Tadolini  
Geom. Andrea Casentini  
Avv. Paola D'Agostino  
ADG Francesca Baroncelli

Supervisione Tecnica Elaborativa  
Segretario Generale Conflavoro PMI - Enzo Capobianco